



Ai fini del risarcimento del danno non Ã¨ necessario lâ??effettivo pagamento della riparazione

## Descrizione

La Corte di Appello aveva escluso il risarcimento dei danni al mezzo, ritenendo non provata lâ??entitÃ degli stessi, nonostante che le fatture ed il preventivo di spesa esaminati, completi di ogni elemento, provenissero da soggetti terzi rispetto alla parte ricorrente e non fossero stati specificamente contestati da controparte quanto a provenienza, a riconducibilitÃ delle prestazioni ivi indicate al sinistro ed alla congruitÃ delle voci rispetto ai valori di mercatoâ?•.

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6471) ritiene errata la decisione della Corte dâ??Appello, in quanto non integralmente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di **prova del danno risarcibile**, rilevando che: *â??la Corte dâ??Appello, senza mettere in dubbio lâ??esistenza dei suddetti danni materiali â?? in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro â?? ha ritenuto insufficiente a dimostrare lâ??entitÃ del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice relative agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo. Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, â??pur formalmente completo â?? in quanto recante lâ??indicazione dei lavori da effettuare sul veicolo dellâ??appellante â?? non Ã¨ un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese effettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a riportare una stima delle riparazioni previste. NÃ© la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone lâ??autore del preventivoâ?•. Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: â??se Ã¨ vero che esse â?? come evidenziato dallâ??appellante â?? rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti â?? riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati â?? si deve tuttavia evidenziare che le stesse â?? a differenza di quanto sostenuto dallâ??appellante â?? non forniscono la prova dellâ??esborso sostenuto dalla parteâ?! NÃ© lâ??attore ha chiesto in primo grado lâ??escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fattureâ?•. Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni*



del veicolo dopo lâ??incidente, non erano utili â??alla quantificazione dellâ??entitÃ del danno nei termini richiesti dallâ??appellanteâ??.

Ed invero se deve essere condiviso: â??condividersi â??il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui â??in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non Ã idoneo ai fini della determinazione del â??quantum debeaturâ?•â?• (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013). Diversa Ã, perÃ, la conclusione relativamente alle fatture commerciali. In linea generale, secondo lâ??indirizzo di questa Corte, â??la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dellâ??emittente, che vi indica la prestazione e lâ??importo del prezzo, ma puÃ² costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dellâ??esistenza di un corrispondente contratto allorchÃ© risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne Ã oggettoâ?• (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024). Inoltre, secondo un risalente, piÃ¹ specifico, indirizzo di questa Corte, â??ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dellâ??auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entitÃ del dannoâ?• (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), benchÃ© il danno stesso possa essere riconosciuto â??solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercatoâ?•, onde â??rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del â??quantumâ?•, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienzaâ?• (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 â?? 3, n. 9942 del 13/05/2016)â??.

Tanto premesso, la **decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto**, atteso che la Corte dâ??Appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della societÃ attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dellâ??entitÃ economica del relativo pregiudizio, la documentazione fornita dalla stessa societÃ attrice in ordine alla spesa necessaria per le riparazioni, non perchÃ© tale documentazione non fosse attendibile o perchÃ© da essa emergesse una spesa ingiustificatamente superiore ai costi correnti di mercato, ma esclusivamente perchÃ© **difettava la quietanza del pagamento e, cioÃ, la prova dellâ??avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione dâ??opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni. Ma lâ??avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non Ã necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtÃ¹ dellâ??assunzione della relativa obbligazione (che giÃ costituisce, di per sÃ©, una diminuzione patrimoniale per lâ??obbligato) ovvero anche solo in virtÃ¹ della comprovata necessitÃ della sua assunzione. Va, in proposito, ribadito che â??il â??danno civileâ?•â?;! puÃ² essere rappresentato sia da una **perdita pecuniaria**, sia dallâ??**insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato**â?;! dal momento che Ã conforme ad una regola di normalitÃ che i debiti siano pagatiâ?•, ciÃ² anche perchÃ© **la tesi contraria â??introdurrebbe in materia di responsabilitÃ civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtÃ¹ del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il****



**debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato** (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell'11/5/2022). Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecie analoga alla presente, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi **l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni** (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione) (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024).

## Categoria

1. Focus giuridico

## Data di creazione

13 Apr 2026